

lamentare » diretta a comunicare le iniziative che il Parlamento italiano assume per l'infanzia e l'adolescenza;

Negli ultimi anni l'offerta televisiva nazionale è andata via via degradando verso una programmazione di facile consumo, tesa ossessivamente a perseguire il successo commerciale e l'aumento dell'audience. In tali circostanze, quasi tutte le maggiori reti televisive nazionali hanno scelto di raggiungere tali obiettivi puntando sulla disinvolta presenza di soggetti femminili nei loro programmi, spesso a scapito del buon senso e del buon gusto;

L'uso commerciale del corpo femminile nei programmi di intrattenimento televisivo è diventata una cattiva costante di tutte le emittenti nazionali. Oggi non sembra più neppure possibile riuscire a concepire un programma televisivo, in qualsiasi ora del giorno, senza che vi sia la presenza di giovani donne sommariamente vestite. Il soft-porno è diventata la regola della televisione italiana e così, in virtù delle ragioni commerciali e del business, si è arrivati anche ad offendere buon gusto e pudore in una escalation negativa;

Non si tratta di essere né moralisti né perbenisti, ma semplicemente cittadini europei in termini di « comune senso del pudore ». Del resto Stati europei sicuramente democratici, magari più liberali ed emancipati del nostro, come la Svezia e l'Inghilterra, si dimostrano fortemente rigorosi nei riguardi di tali comportamenti ed osservano in maniera adeguata sani criteri di tutela del decoro e della privacy dei cittadini;

Il fenomeno in oggetto va trattato in maniera laica e senza pregiudizi. Soggetti dotati di indiscusse competenze e conoscenze in materia di rapporto tra TV ed utenti ed in particolare TV e minori, lo trattano con estrema attenzione e senza nascondere forti preoccupazioni per il progressivo degrado dei media televisivi;

Il CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) nel suo ultimo rapporto del 5 febbraio 2002 riguardante

« donne, lavoro, TV, la rappresentazione femminile nei programmi televisivi », fa presente che nei programmi di intrattenimento (talk show, varietà, ecc.), la donna è rappresentata « tutto corpo e poca anima ». Il corpo femminile è sistematicamente esibito e ostentato e spesso « ridotto a puro accessorio », come specchietto per le allodole nei confronti del pubblico. Insomma viene delineata una immagine inquietante della figura femminile il cui corpo è « icona cristallizzata di una femminilità inoffensiva intesa come docilità e passività ». Gli studiosi del CNBL individuano specifiche situazioni circa l'uso poco confacente del corpo femminile nei programmi televisivi: si va dal Corpo sponsor, che costituisce una radicalizzazione del processo di riduzione del corpo a oggetto-merce subordinato alle dinamiche della promozione, al Corpo fagocitante, il corpo che divora tutto, in cui l'ostentazione della carica di seduttività del corpo femminile è talmente forte da creare vere e proprie incoerenze tra testo e immagini;

Anche specialisti di indiscusso valore, tra cui psicologi e pedagoghi, mettono in guardia contro il dilagare di questi fenomeni. La loro denuncia riguarda i danni che possono arrecare al normale processo di crescita e di educazione dei minori. Una ricerca dell'Università La Sapienza di Roma evidenzia che « l'accostamento fra sessualità e infanzia rappresenta l'ultimo dei tabù che il sistema televisivo cerca di infrangere allo scopo di attirare e destare l'attenzione di un pubblico sempre più annoiato e assuefatto verso altri soggetti », visto che quelli tradizionali come belle donne più o meno vestite « stanno perdendo progressivamente la loro capacità di accattivare e sorprendere il telespettatore »;

un'altra riflessione effettuata da organismi associativi che si occupano della tutela dello sviluppo dei fanciulli e da psicologi dell'infanzia, ha evidenziato che questo tipo di programmazione televisiva può turbare il naturale sviluppo psicofisico

del minore, essendo capace di provocare casi di « erotizzazione precoce » del bambino —:

impegna il Governo,

a fare in modo che nell'ambito dell'attuazione del Capo IV, articolo 18, del provvedimento approvato dalla Camera dei deputati (A.C. n. 310 e abb.-A), relativamente alla definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, sia previsto, o in subordine sia valutata l'opportunità, che il servizio pubblico, ove compatibile e nel rispetto delle specifiche competenze, garantisca anche:

1) che la partecipazione dei minori nelle trasmissioni televisive avvenga sempre con il massimo rispetto della loro persona, senza strumentalizzare la loro età e loro ingenuità, senza affrontare con loro argomenti scabrosi e senza rivolgere domande allusive alla loro intimità e a quella dei loro familiari;

2) che nella programmazione dalla 7.00 alle 22.30, si tenga sempre conto della primaria considerazione degli interessi del minore;

3) che nella programmazione effettuata dalla società per azioni cui sarà affidata la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo, siano previsti programmi di intrattenimento e di formazione per l'età infantile e per i ragazzi, su tematiche quali l'educazione civica, il rispetto per le norme ambientali e la natura, le forme divulgative di studio della storia, delle scienze e delle lingue straniere, le attività sportive, l'educazione sessuale, la conoscenza delle diversità etniche, culturali e religiose, nonché spazi adeguati dedicati all'informazione rivolta specificamente ai minori, da trasmettere anche in lingua dei segni, preferibilmente nella fascia oraria del tardo pomeriggio, prevedendo altresì una « finestra parlamentare » diretta a comunicare le iniziative che il Parlamento italiano assume per l'infanzia e l'adolescenza;

4) che in modo laico ed obiettivo, e comunque al fine di perseguire il rispetto del buon gusto e della coerente serietà d'intenti, sia dedicata una particolare attenzione al fenomeno del « softporno », in tal senso adottando forme adeguate di autocontrollo contro la presenza invadente ed ostentata del corpo femminile considerato mero oggetto commerciale nei programmi televisivi, in particolare nella fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 22.30. Ciò sia per contrastare la mercificazione della donna nei programmi televisivi, sia per tutelare il corretto sviluppo psicofisico dei minori.

9/310-abb./8. Burani Procaccini, Francesca Martini, Anna Maria Leone, Mazzuca Poggiolini, Bertolini, Pinto, Mondello, Licastro Scardino, Capitelli, Bolognesi, Castellani, Mazzoni, Angela Napoli, Dorina Bianchi, Lucidi, Labate.

La Camera,

premessi che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, nonché la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa quella di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione prevede la pari dignità sociale di tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;

l'articolo 3 del provvedimento in esame, nel prevedere la necessaria apertura dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva alle diverse opinioni e tendenze

politiche, sociali, culturali e religiose, omette un'adeguata garanzia anche per l'espressione di quelle opinioni che potrebbero essere discriminate per sesso, razza e condizioni personali;

impegna il governo

nei limiti delle sue competenze, ad adottare ogni iniziativa utile ad assicurare nell'ambito di una informazione obiettiva, completa e imparziale, anche un'adeguata apertura alle diverse opinioni senza distinzione alcuna di sesso.

9/310-abb./9. Agostini.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, nonché la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa quella di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione prevede la pari dignità sociale di tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;

l'articolo 3 del provvedimento in esame, nel prevedere la necessaria apertura dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, omette un'adeguata garanzia anche per l'espressione di quelle opinioni che potrebbero essere discriminate per sesso, razza e condizioni personali;

impegna il governo

nei limiti delle sue competenze, ad adottare ogni iniziativa utile ad assicurare nell'ambito di una informazione obiettiva, completa e imparziale, anche un'adeguata apertura alle diverse opinioni senza distinzione alcuna di razza.

9/310-abb./10. Innocenti.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, nonché la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa quella di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione prevede la pari dignità sociale di tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;

l'articolo 3 del provvedimento in esame, nel prevedere la necessaria apertura dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, omette un'adeguata garanzia anche per l'espressione di quelle opinioni che potrebbero essere discriminate per sesso, razza e condizioni personali;

impegna il governo

nei limiti delle sue competenze, ad adottare ogni iniziativa utile ad assicurare nell'ambito di una informazione obiettiva,

completa e imparziale, anche un'adeguata apertura alle diverse opinioni senza distinzione alcuna di razza.

9/310-abb./**11**. Montecchi.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale e che lo stesso articolo 4, comma 1, lettera *f*), del provvedimento in esame garantisce, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla Regione Piemonte.

9/310-abb./**12**. Calzolaio.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che

debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale e che lo stesso articolo 4, comma 1, lettera *f*), del provvedimento in esame garantisce, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla Regione Valle d'Aosta.

9/310-abb./**13**. Magnolfi.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal di-

ritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale e che lo stesso articolo 4, comma 1, lettera *f*), del provvedimento in esame garantisce, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla Regione Lombardia.

9/310-abb./**14**. Nicola Rossi.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale e che lo stesso articolo 4, comma 1, lettera *f*), del provvedimento in esame garantisce, a tutela degli utenti, la diffu-

sione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla Regione Trentino Alto-Adige.

9/310-abb./**15**. Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale e che lo stesso articolo 4, comma 1, lettera *f*), del provvedimento in esame garantisce, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valo-

rizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla Regione Veneto.

9/310-abb./**16**. Adduce.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale e che lo stesso articolo 4, comma 1, lettera *f*), del provvedimento in esame garantisce, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

9/310-abb./**17**. Battaglia.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che

debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale e che lo stesso articolo 4, comma 1, lettera *f*), del provvedimento in esame garantisce, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla Regione Liguria.

9/310-abb./**18**. Benvenuto.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal di-

ritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale e che lo stesso articolo 4, comma 1, lettera *f*), del provvedimento in esame garantisce, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla Regione Emilia-Romagna.

9/310-abb./**19**. Bielli.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale e che lo stesso articolo 4, comma 1, lettera *f*), del provvedimento in esame garantisce, a tutela degli utenti, la diffu-

sione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla Regione Toscana.

9/310-abb./**20**. Bolognesi.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale e che lo stesso articolo 4, comma 1, lettera *f*), del provvedimento in esame garantisce, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valo-

rizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla Regione Umbria.

9/310-abb./**21**. Bonito.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale e che lo stesso articolo 4, comma 1, lettera *f*), del provvedimento in esame garantisce, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla Regione Marche.

9/310-abb./**22**. Bova.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che

debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale e che lo stesso articolo 4, comma 1, lettera *f*), del provvedimento in esame garantisce, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla Regione Lazio.

9/310-abb./**23**. Burlando.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal di-

ritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale e che lo stesso articolo 4, comma 1, lettera f), del provvedimento in esame garantisce, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla Regione Abruzzo.

9/310-abb./**24**. Cennamo.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale e che lo stesso articolo 4, comma 1, lettera f), del provvedimento in esame garantisce, a tutela degli utenti, la diffu-

sione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla Regione Molise.

9/310-abb./**25**. Cordoni.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale e che lo stesso articolo 4, comma 1, lettera f), del provvedimento in esame garantisce, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valo-

rizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla Regione Campania.

9/310-abb./**26**. Crisci.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale e che lo stesso articolo 4, comma 1, lettera *f*), del provvedimento in esame garantisce, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla Regione Puglia.

9/310-abb./**27**. Crucianelli.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che

debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale e che lo stesso articolo 4, comma 1, lettera *f*), del provvedimento in esame garantisce, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla Regione Basilicata.

9/310-abb./**28**. Duca.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal di-

ritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale e che lo stesso articolo 4, comma 1, lettera *f*), del provvedimento in esame garantisce, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla Regione Calabria.

9/310-abb./**29**. Gambini, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale e che lo stesso articolo 4, comma 1, lettera *f*), del provvedimento in esame garantisce, a tutela degli utenti, la diffu-

sione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla Regione Sicilia.

9/310-abb./**30**. Grandi.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale e che lo stesso articolo 4, comma 1, lettera *f*), del provvedimento in esame garantisce, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valo-

rizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla Regione Sardegna.

9/310-abb./**31**. Labate.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale e che lo stesso articolo 4, comma 1, lettera *f*), del provvedimento in esame garantisce, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla città di Ancona.

9/310-abb./**32**. Leoni.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che

debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale e che lo stesso articolo 4, comma 1, lettera *f*), del provvedimento in esame garantisce, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla città di Aosta.

9/310-abb./**33**. Lolli.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal di-

ritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale e che lo stesso articolo 4, comma 1, lettera *f*), del provvedimento in esame garantisce, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla città di L'Aquila.

9/310-abb./**34**. Lucidi.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale e che lo stesso articolo 4, comma 1, lettera *f*), del provvedimento in esame garantisce, a tutela degli utenti, la diffu-

sione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla città di Bari.

9/310-abb./**35**. Melandri.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale e che lo stesso articolo 4, comma 1, lettera *f*), del provvedimento in esame garantisce, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valo-

rizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla città di Bologna.

9/310-abb./**36**. Minniti.

La Camera,

premessi che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale e che lo stesso articolo 4, comma 1, lettera f), del provvedimento in esame garantisce, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla città di Cagliari.

9/310-abb./**37**. Ottone.

La Camera,

premessi che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che

debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale e che lo stesso articolo 4, comma 1, lettera f), del provvedimento in esame garantisce, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla città di Campobasso.

9/310-abb./**38**. Pennacchi.

La Camera,

premessi che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal di-

ritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale e che lo stesso articolo 4, comma 1, lettera *f*), del provvedimento in esame garantisce, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla città di Catanzaro.

9/310-abb./**39**. Rava, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale e che lo stesso articolo 4, comma 1, lettera *f*), del provvedimento in esame garantisce, a tutela degli utenti, la diffu-

sione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla città di Firenze.

9/310-abb./**40**. Rossiello, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale e che lo stesso articolo 4, comma 1, lettera *f*), del provvedimento in esame garantisce, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valo-

rizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla città di Genova.

9/310-abb./**41**. Sasso.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale e che lo stesso articolo 4, comma 1, lettera *f*), del provvedimento in esame garantisce, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla città di Milano.

9/310-abb./**42**. Soda.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che

debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale e che lo stesso articolo 4, comma 1, lettera *f*), del provvedimento in esame garantisce, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla città di Napoli.

9/310-abb./**43**. Spini.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal di-